

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale. di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Massimiliano Crudo in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:
SOCIETA' rappresentata e, difesa dagli Avv.ti

- ATTRICE

BANCA, rappresentata e difesa dall' Avv. contro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in

- CONVENUTA -

OGGETTO: Contratti bancari

Causa Civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
ATTORE: v. note di trattazione scritta per l'udienza del 21.9.2.2

Voglia il Tribunale Ill.mo, nel merito, rigettare tutte le domande, istanze do richieste avanzate dalla Banca convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in quanta del tutto destituite di fondamento e illegittime infamo e diritto;

- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1561066;

dichiarare come dovuti i soli interessi legali, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;

-accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;

- accertare e dichiarare che nulla l'attrice deve alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto;

-accertare mediante ricalcolo l'importa relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge;

- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;

- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, itt conformità a quanto disposto dalla L n. 108/96;

-accertare se la Banca ha applicato all'attrice sui conti correnti per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla stessa banca convenuta, su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia,

-alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il salda del rapporto di conto corrente n. XXX, condannare la, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a porte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra do dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione inOrletarla; condannare la Banca al risarcimento di tutti t danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti da parte attrice per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, ato per le eventuali illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi anche invia equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi In corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

-condannare, infine, la medesima BANCA, in persona del legale rappresentante ed risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni che alla Stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che si dichiarano antistatari.

CONVENUTA

v. note di trattazione scritta per l'udienza del 21.9.22

Voglia amo Tribunale adito, in via preliminare, accertare e dichiarare per tutte le ragioni illustrate in atti l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie; nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate infatuo e in diritto, e comunque indimostrate per tutte le ragioni illustrate in atti;

in via istruttoria, ci si riporta integralmente a quanto dedotto, controdedotto, argomentato, eccepito e prodotto in sede di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., e negli scritti difensivi;

in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione del 29.7.2020, notificato in pari data, -- ha adito l'intestato Tribunale lamentando, in relazione ai rapporto di conto corrente n. xxxx acceso in data 15.9.2006, l'illegittima applicazione di tassi di interesse, oneri e spese in assenza di -valida pattuizione scritta, l'applicazione di interessi anatocistici, l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle altre condizioni economiche, l'applicazione di interessi usurari e l'illegittima applicazione del c.d. sistema delle valute.

2. Si costituiva in giudizio la BANCA Spa rilevando la nullità dell'atto di citazione, attesa la genericità e carenza di allegazione avversaria, eccependo nel merito l'inconsistenza delle avverse deduzioni inerenti l'irregolarità del contratto stipulato tra le parti per assenza di sottoscrizione da parte della Banca, nonché l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie, comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, per quanto ivi diffusamente argomentato, con conseguente richiesta di rigetto delle stesse.

3. A seguito delle memorie istruttorie depositate dalle parti, veniva disposta CTU contabile, nominando all'uopo il dott.

4. Viste le richiamate precisazioni delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei consueti termini per il deposito delle memorie conclusive.

A parere di questo organo giudicante, la domanda attorca appare infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, si osserva, che l'eccezione formulata dall'attrice di nullità del contratto bancario per mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'istituto bancario non possa essere accolta in quanto, dalla giurisprudenza prevalente, si desume il concetto che, ai fini della validità di tale tipologia di contratto, sia necessaria la firma del cliente e non quello della banca ritenendo che il rapporto stesso instauratosi successivamente (nel caso di specie parliamo di un rapporto iniziato già nel 2006 ed andato avanti per svariati anni) tra le parti possa essere inteso quale comportamento concludente e legittimante l'esistenza del contratto stesso (concetto ripreso e confermato anche da questo Tribunale in diverse statuizioni).

Sulle ulteriori lagnanze dalla lettura dell'elaborato peritale si evince la totale infondatezza delle domande attoree; in particolare, il CTU ha certificato la corretta pattuizione degli interessi creditorie debitori, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese a delle valute, tutte previste contrattualmente e regolamentate nel dettato contrattuale (ci si riporta integralmente al contenuto dell'elaborato peritale).

Anche in tema di usura il CTU così conclude: "Non sono stati applicati interessi usurari nel corso del rapporto, nè per quanto riguarda il tasso d'interesse, nè per quanto riguarda la CMS..."

La piena validità e legittimità delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti rendono evidente come la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito formulata da ton possa trovare accoglimento. Dovrà essere inoltre del pari rigettata la domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.

I. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, respinge la domanda proposta dalla SOCIETA' in persona del l.r.p.t. nei confronti di BANCA S.p.A. in quanto infondata per le motivazioni di cui in narrativa;

condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali che lliquida in complessivi euro 3.972,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore di BANCA S.p.A.;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

condanna altresì SOCIETA' al pagamento delle spese di CTU che vengono poste definitivamente a capo della stessa.

Così deciso in Parma, 20.04.2023

Il Giudice
Dott. Massimiliano Crudo

EX PARTE